



# **COMUNE DI MILAZZO**

(Provincia di Messina)

## **ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>Deliberazione N. 84</b>	<b>OGGETTO:</b> <u>Debiti fuori bilancio anno 2019-2020 dell'importo di € 15.979,43 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive.</u>
<b>Del 14/06/2021</b>	<b><u>APPROVATA</u></b>

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **14** del mese di **giugno**, alle ore **19:30** in Milazzo, nella Casa Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data **09/06/2021** prot. N.**50626**, notificati in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria**.

All'appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>CONSIGLIERI</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
AMATO Antonino	X		MAGLIARDITI Maria	X	
ANDALORO Alessio	X		MAISANO Damiano		X
BAGLI Massimo		X	OLIVA Alessandro	X	
BAMBACI Sebastiana	X		PELLEGRINO Alessia	X	
CAPONE Maurizio		X	PIRAINO Rosario	X	
COCUZZA Valentina	X		RIZZO Francesco	X	
CRISAFULLI Giuseppe	X		RUSSO Francesco	X	
DODDO Giuseppe	X		RUSSO Lydia		X
FICARRA Francesco Danilo		X	SARAO' Santi Michele	X	
FOTI Antonio	X		SGRO' Santina		X
ITALIANO Antonino	X		SINDONI Mario Francesco	X	
ITALIANO Lorenzo	X		SOTTILE Maria	X	

**PRESENTI N. 18**

**ASSENTI N. 6**

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa **Andreina MAZZU'**.

E' presente il Sindaco: Dott. **MIDILI Giuseppe**.

Assume la presidenza il Vice Presidente Avv. **OLIVA Alessandro**.

La seduta è pubblica.

**INTERVENTI**

*In continuazione di seduta. Presenti 20.*

Il **Presidente** introduce il **punto n.3** iscritto all'O.d.g. avente per oggetto "**Debiti fuori bilancio anno 2019-2020 dell'importo di € 15.979,43 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive**" e si procede con la lettura integrale della proposta di delibera.

*La proposta viene allegata al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.*

Non essendovi interventi, il **Presidente** chiede al Segretario Generale di richiamare l'appello nominale.

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>AMATO</b> Antonino		<b>X</b>
<b>ANDALORO</b> Alessio		<b>X</b>
<b>BAGLI</b> Massimo	<b>X</b>	
<b>BAMBACI</b> Sebastiana	<b>X</b>	
<b>CAPONE</b> Maurizio		<b>X</b>
<b>COCUZZA</b> Valentina		<b>X</b>
<b>CRISAFULLI</b> Giuseppe		<b>X</b>
<b>DODDO</b> Giuseppe		<b>X</b>
<b>FICARRA</b> Francesco Danilo		<b>X</b>
<b>FOTI</b> Antonio	<b>X</b>	
<b>ITALIANO</b> Antonino	<b>X</b>	
<b>ITALIANO</b> Lorenzo		<b>X</b>
<b>MAGLIARDITI</b> Maria	<b>X</b>	
<b>MAISANO</b> Damiano	<b>X</b>	
<b>OLIVA</b> Alessandro	<b>X</b>	
<b>PELLEGRINO</b> Alessia	<b>X</b>	
<b>PIRAINO</b> Rosario	<b>X</b>	
<b>RIZZO</b> Francesco	<b>X</b>	
<b>RUSSO</b> Francesco	<b>X</b>	
<b>RUSSO</b> Lydia	<b>X</b>	
<b>SARAO'</b> Santi Michele	<b>X</b>	
<b>SGRO'</b> Santina		<b>X</b>
<b>SINDONI</b> Mario Francesco	<b>X</b>	
<b>SOTTILE</b> Maria	<b>X</b>	
	<b>15</b>	<b>9</b>

Il **Presidente** pone ai voti la proposta di delibera.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Debiti fuori bilancio anno 2019-2020 dell'importo di € 15.979,43 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive**";

**VISTO** che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

**VISTO** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

**CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 15;**

**CON VOTI 13 FAVOREVOLI e 2 ASTENUTI** (Foti e Maisano), espressi in forma palese, per alzata e seduta

**D E L I B E R A**

Di **APPROVARE** la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Debiti fuori bilancio anno 2019-2020 dell'importo di € 15.979,43 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive**", che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.



**COMUNE DI MILAZZO**  
Città Metropolitana di Messina  
1° SETTORE - Affari Generali  
2° Servizio - Gestione Contenzioso

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2021

**Oggetto:** Debiti fuori bilancio anno 2019 - 2020 dell'importo di €. 15.979,43 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive.

Il proponente 

**Premesso** che con Deliberazione n. 60 del 9 Aprile 2021, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 - 2023 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 del D.lgs. 118/2011);

**Visto** l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

**Considerato** che è pervenuta comunicazione indicante situazioni debitorie fuori bilancio relativamente all'esercizio finanziario 2019 - 2020 da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, giustificate da documentazione istruttoria collazionata nei fascicoli agli atti d'ufficio, individuate dal n. 1. al n. 5., analiticamente riportate nel prospetto che segue ed allegate al presente provvedimento;

**Dato** atto che i suddetti debiti fuori bilancio scaturiscono per mancata disponibilità economica sul capitolo di pertinenza così come da dichiarazione resa dai responsabili dei procedimenti del servizio contenzioso

**Ritenuto** necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella relazione trasmessa dal responsabile del procedimento ed al presente atto allegata, per un importo complessivo di €. 15.979,43 come distinto e specificato nel prospetto allegato e, conseguentemente, ritenuto necessario adottare le misure necessarie al loro ripiano;

**Dato** atto che si dovrà procedere alla liquidazione ed al pagamento dei debiti fuori bilancio riportati nel prospetto allegato dal n. 1 al n. 5., ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per la complessiva somma di €. 15.979,43 ;

Atteso che, le somme da corrispondere ai ricorrenti o ai distrattari delle somme, per gli importi così come meglio dettagliati nell'allegato prospetto, sono disponibili nel bilancio 2021 per complessivi € . 15.979,43 al capitolo 520 "Spese per liti arbitraggi e consulenze legali. Risarcimento danni" cod. 01.02-1.03.02.99.002 e che con il presente provvedimento viene autorizzato l'apposizione del vincolo sugli stanziamenti del bilancio predetto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la normativa vigente in materia,

### PROPONE che il Consiglio Comunale deliberi

1.di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € . 15.979,43 così come descritti nella allegata relazione prodotta dal responsabile del procedimento del servizio interessato ed individuati con i numeri da 1. a 5. nel prospetto allegato:

2.di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

3.di dare atto che le somme da corrispondere ai creditori per gli importi così come meglio dettagliati nel prospetto allegato, relativamente ai debiti cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 (dal Num. 1. al Num. 5. ), sono disponibili nel bilancio previsionale 2021(DCC 60/2021) per complessivi € . 15.979,43 al capitolo 520 "Spese per liti arbitraggi e consulenze legali. Risarcimento danni" cod. 01.02-1.03.02.99.002 e che con il presente provvedimento viene autorizzato l'apposizione del vincolo sugli stanziamenti del bilancio predetto;

4.di dare atto che sono rispettati dall'Ufficio Finanziario il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio e di patto per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

5.di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del procedimento per l'immediata liquidazione delle spese;

6.di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.



Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Marcella Marcelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Marcella Marcelli", written over the typed name.

Descrizione del Debito	Importo riferito a spese correnti	
Art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs 267/2000 Sentenze esecutive - Anni 2019 -2020		
1.Soc. Coop. arl "Cooperativa degli Angeli" Sentenza TAR n. 548/2019 RG 401/2017.Notificata in forma esecutiva in data 3/06/2019 con prot. n. 36995 -	€.3.568,24	Dott.ssa Marcella Marcelli €. 15.979,43
2.Mediasud - Sentenza del TAR Catania n. 1259/2019 - Passata in giudicato nel 2019 -	€. 3.218,24	
3.Società Agricola di Mutuo Soccorso "Piana di Milazzo" c/Comune - Sentenza n. 1909/2019 TAR RG 2078/2018 - Passata in giudicato nel 2020.	€. 1.759,12	
4.Loveral S.r.l. Sentenza del TAR Catania n. 209/2019 RG 97/2019 - Passata in giudicato nel 2019 -	€.5.674,71	
5.Eco Impresa S.r.l. - Sent. Tar 1014/2020 - Notificata in forma esecutiva in data 22/10/2020 prot. n. 68256.	€.1.759,12	



## Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° SETTORE AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

2° Servizio Contenzioso – U.O. n. 2

Il responsabile del Procedimento

Dott.ssa Marcella Marcelli

Prot. del 26/11/2020 n. 78348

**Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2019 – 2020 - Disposizioni del Dirigente del 1° Settore - Affari Generali - del 12/11/2020 prot. n. 73983 e del 15/01/2021 prot. n. 4117 -**

**1) Società Cooperativa arl “Cooperativa degli Angeli” c/Comune di Milazzo – Ricorso al TAR notificato il 15/03/2017 – RGR 401/2017 – Sentenza n. 548/2019 – Notificata in forma esecutiva in data 3/06/2019 con prot. n. 36995 -**

La sentenza non è stata appellata, in quanto, sulla scorta della normativa vigente in materia, non si è ravvisata l'opportunità di proporre appello.

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di condanna alle spese per totali €. 2.918,24, oltre contributo unificato per €. 650,00, così determinati:

- €.2.000,00 per compensi
- €.300,00 per spese generali al 15%
- €.92,00 per cpa al 4%
- €.526,24 per iva al 22%
- 650,00 per contributo unificato

**TOTALE €. 3.568,24**

**2) Mediasud c/Comune di Milazzo – Ricorso avanti il TAR notificato il 15/11/2018 Sentenza del TAR Catania n. 1259/2019 – Notificata in data 11/06/2019 con prot. 39600 e non appellata - Passata in giudicato nel 2019.**

La sentenza non è stata appellata in quanto il giudizio è stato definito con la nomina del Commissario ad Acta.

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di condanna alle spese per totali €. 2.918,24, oltre contributo unificato pari a €. 300,00, così determinati:

- €.2000,00 per compensi
- €.300,00 per spese generali al 15%
- €.92,00 per cpa al 4%
- €.526,24 per iva al 22%
- €. 300,00 per contributo unificato

**TOTALE: €. 3.218,24**



## Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° SETTORE AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

**3) Società Agricola di Mutuo Soccorso "Piana di Milazzo" c/Comune – Ricorso al TAR notificato in data 11/12/2018 – RGR 2078/2018 -Sentenza n. 1909/2019 – Depositata il 26/07/2019 – Non appellata – Passata in giudicato nel 2020 -**

La sentenza non è stata appellata in quanto il giudizio verte sul silenzio di questo Ente per cui si è ritenuto opportuno non costituirsi in giudizio e quindi non proporre appello.

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di condanna alle spese per totali €. 1.759,12, come da nota dell'Avv. Nazareno Pergolizzi del 20/11/2020 prot. n. 76287, così determinati:

- €.1.000,00 per compensi
- €.150,00 per spese generali al 15%
- €.46,00 per cpa al 4%
- €.263,12 per iva al 22%
- €.300,00 per contributo unificato

**TOTALE: €. 1.759,12**

Si precisa che le somme indicate nell'elenco non sono state liquidate per mancata disponibilità delle risorse al cap 530 "Spese per liti arbitraggi scaturenti da sentenze".

Si è ritenuto opportuno, rilevata l'insufficienza delle risorse disponibili ai capitoli di pertinenza di questo Servizio, dare priorità al pagamento degli onorari dei Legali incaricati della difesa dell'Ente su ricorsi già notificati, rispetto al pagamento delle spese liquidate nelle sentenze.



Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Marcella Marcelli



## Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° SETTORE AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

2° Servizio Contenzioso – U.O. n. 2

Il responsabile del Procedimento

Dott.ssa Marcella Marcelli

Prot del 10/12/2020 n. 82638

**Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2019. Disposizione del Dirigente del 1° Settore - Affari Generali del 12/11/2020 prot. n. 73983.**

**4) Loveral S.r.l. c/ Comune di Milazzo – RGR 97/2019 – Sentenza del TAR Catania n. 209/2019 del 11/02/2019 – Depositata il 11/02/2019 – Passata in giudicato nel 2019.**

La sentenza non è stata appellata perchè questo Ente non si è costituito in primo grado e quindi si è ritenuto opportuno non proporre appello.

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di spese per totali € 5.674,71, così determinati:

€ 3.889,13 per compenso;

€ 583,37 per spese generali pari al 15%;

€ 178,90 per cpa pari al 4%;

€ 1.023,31 per iva al 22%

**TOTALE 5.674,71**

Si precisa che le somme indicate nell'elenco non sono state liquidate per mancata disponibilità delle risorse al cap 530 "Spese per liti arbitraggi scaturenti da sentenze".

Si è ritenuto opportuno, rilevata l'insufficienza delle risorse disponibili ai capitoli di pertinenza di questo Servizio, dare priorità al pagamento degli onorari dei Legali incaricati della difesa dell'Ente su ricorsi già notificati, rispetto al pagamento delle spese liquidate nelle sentenze.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Marcella Marcelli





## Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° SETTORE AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

2° Servizio Contenzioso – U.O. n. 2  
Il responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Marcella Marcelli

Prot. del 26/02/2021 n. 16853

**Oggetto: Debiti Fuori Bilancio Esercizio 2020 Disposizione del Dirigente del 15/01/2021 prot. n. 4117 -**

**5)Eco Impresa S.rl. c/Comune di Milazzo - Sentenza del TAR Catania n. 1014/2020 del 15/05/2020 – RGR ricorso 1849/2019 – Notificata in forma esecutiva in data 22/10/2020 prot. n. 68256.**

La sentenza non è stata appellata in quanto il giudizio verte sul silenzio di questo Ente per cui si è ritenuto di non doversi costituire in giudizio

Si riporta la somma liquidata in sentenza a titolo di spese per totali €. 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato, quantificati come segue:

- € 1.000,00: Compenso liquidato in sentenza
  - € 150,00: spese generali al 15% su €. 1.000,00
  - € 1.150,00: totale compenso e spese generali
  - € 46,00: cpa al 4% su €. 1.150,00
  - € 1.196,00: toale compenso spese generali cpa
  - € 263,12: iva al 22% su €. 1.196,00
  - € 1.459,12: totale compenso spese generali cpa e iva
  - € 300,00: contributo unificato
- TOTALE: €. 1.759,12**

Si precisa che le somme indicate nell'elenco non sono state liquidate per mancata disponibilità delle risorse ai capitoli 530 "Spese per liti arbitraggi scaturenti da sentenze". Si è ritenuto opportuno, rilevata l'insufficienza delle risorse disponibili ai capitoli di pertinenza di questo Servizio, dare priorità al pagamento degli onorari dei Legali incaricati della difesa dell'Ente su ricorsi già notificati, rispetto al pagamento delle spese liquidate nelle sentenze.



Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Marcella Marcelli

OK

**Avv. CETTINA ARCIDIACONO**  
Patrocinante in Cassazione  
Viale della Libertà, 198 Tel. 095 538122  
95129 CATANIA

N. 00401/2017 REG.RIC.





16485



Publicato il 14/03/2019

N. 00548/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 00401/2017 REG.RIC.



COMUNE DI MILAZZO

Prot A/P. Arrivo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

N 0036995 del 03-06-2019

ha pronunciato la presente



SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 401 del 2017, proposto da: *18121*  
Società Cooperativa a r.l. "Cooperativa degli Angeli", in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Stancanelli, con  
domicilio eletto presso avv. Cettina Arcidiacono in Catania, viale della Libertà 98;

*contro*

Comune di Milazzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso  
dall'avvocato Davide Coppolino, con domicilio eletto presso il suo studio in  
Milazzo, via Chinigo' 2;

*per l'annullamento*

- dell'ordinanza dirigenziale n. 01 dell'08.02.2017, notificata in data 10.02.2017,  
con la quale il Dirigente del 1° Settore "Affari Generali e Politiche Sociali" del  
Comune di Milazzo ha ordinato alla ricorrente "(...) la sospensione dell'attività di  
comunità alloggio nei locali siti a Milazzo, Via Orsa Maggiore, n. 31 (oggi n.35),  
fino a quando la stessa non provvederà al ripristino degli standards strutturali ed  
organizzativi previsti dalla normativa" e "(...) la sospensione dell'iscrizione



N. 00401/2017 REG.RIC.

all'albo comunale fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milazzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente cooperativa sociale, che gestisce una struttura socio-assistenziale per anziani denominata "Villa Fiorita" sita in Milazzo, iscritta all'Albo comunale ex art. 27 L.R. n. 22/1986 come "comunità alloggio", espone che durante un'ispezione del Comando dei Carabinieri - NAS di Catania, effettuata in data 23.01.2017 nei locali della predetta struttura, venivano riscontrate alcune carenze strutturali ed organizzative per le quali, a seguito di nota del Comando NAS n. 3/13 del 24.01.2017, il Comune di Milazzo ordinava la sospensione dell'attività di comunità alloggio fino al ripristino degli standards strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa, nonché la sospensione dell'iscrizione all'albo comunale fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.

La ricorrente ha impugnato detta ordinanza per i seguenti motivi:

a) Violazione e falsa applicazione del D.P.R.S. 29.6.1988 (punto 10), disciplinante gli standards strutturali e organizzativi delle strutture socio- assistenziali aventi caratteristiche di "comunità alloggio per anziani", nonché del Regolamento di cui al D.P.R.S. 28.05.1987 (punto 19) -

Violazione e falsa applicazione della Circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 17.2.2003 - Eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza e mancata proporzionalità dell'azione amministrativa.



N. 00401/2017 REG.RIC.

La ricorrente ha sostenuto che la comunità alloggio che essa gestisce sarebbe in regola con gli standard strutturali ed organizzativi previsti per le comunità alloggio al punto 10 del D.P.R.S. del 29.6.1988 attuativo della L.r. n. 22/86.

Inoltre, avrebbe errato l'amministrazione ad estendere l'applicazione della circolare assessoriale n. 2/2003 alla comunità alloggio in argomento, dato che la predetta circolare non farebbe alcun riferimento alle "comunità alloggio", che sono tenute a rispettare unicamente gli standard strutturali e organizzativi indicati dal citato D.P.R.S. 29.06.1988; senza contare che l'Assessorato Regionale della Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, con atto di indirizzo prot. n. 17398 del 22.4.2010, ha chiarito che gli standard strutturali, posti a garanzia del diritto all'assistenza e alla salute, devono

essere applicati flessibilmente e in aderenza con le reali esigenze dell'utenza da accogliere, *"applicando, qualora sia necessario, una tolleranza del 10% in aderenza a quanto previsto nelle raccomandazioni finali del Decreto Presidenziale del 29/06/088 (punto 16 ultimo comma)"*.

b) Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con precedente determinazione della Amministrazione.

L'ordinanza dirigenziale impugnata si porrebbe in contraddizione con il provvedimento con il quale l'Amministrazione comunale, nel 2014, ai fini della "ricostituzione" dell'apposito albo comunale delle strutture socio assistenziali ex art. 27 L.r.n. 22/86, aveva verificato in capo alla ricorrente la conformità della struttura agli standard strutturali.

c) Erronea applicazione della Circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 17.2.2003 – Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi - Eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza - Sviamento di potere – Violazione del principio di proporzionalità – Ingiustizia manifesta.

Illegittimamente l'Amministrazione ha ordinato la sospensione dell'attività senza stabilire un termine per l'adeguamento richiesto – risolvendosi, pertanto, l'impugnato provvedimento in una vera e propria revoca dell'iscrizione all'albo

N. 00401/2017 REG.RIC.

comunale - in violazione anche della circolare assessoriale che il Comune ha ritenuto di applicare, la quale prevede che le Amministrazioni Comunali, nell'ambito dei poteri vigilanza e di revisione annuale delle strutture iscritte all'Albo, devono concedere alla struttura, nell'ipotesi di mancato rispetto degli standard, un termine di tre mesi per ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite.

La sospensione dell'attività sarebbe, infine, priva di adeguata motivazione.

La ricorrente ha avanzato domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito a causa della disposta sospensione, nonché del danno all'immagine e da sviamento della clientela.



Si è costituito in giudizio il Comune di Milazzo, chiedendo rigettarsi il ricorso.

All'odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e da accogliere.

Il Collegio ritiene di confermare l'orientamento già espresso, con ampia motivazione, in fase di sommaria delibazione cautelare.

Si rileva preliminarmente che non è contestato che la struttura gestita dalla cooperativa ricorrente - che è un normale appartamento destinato alla civile abitazione che accoglie n. 8 anziani - presenta i requisiti di cui all'art. 19 del D.P.Reg. 28/05/1987 - Regolamento-tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali- che, con riferimento alla specifica tipologia delle "Comunità alloggio per minori, inabili ed anziani", stabilisce che *"Le Comunità alloggio sono appartamenti dove vivono insieme un piccolo numero di persone che non hanno la possibilità di rimanere nel proprio domicilio per motivi di carattere economico-familiare-alloggiativo. Possono avere funzioni di pronto intervento e/o di permanenza prolungata e devono essere ubicate in zone del territorio cittadino che consentano l'effettiva partecipazione alla vita sociale, evitando ogni forma di emarginazione. Questo servizio si pone come soluzione alternativa al ricovero in Istituti assistenziali per minori, in case di riposo per anziani e in case di cura per*



N. 00801/2017 REG. RIC.

*handicappati fisici”.*

La struttura è, inoltre, conforme agli standard strutturali ed organizzativi previsti per le comunità alloggio dal D.P.Reg. 29/06/1988 ( Standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22), come sostenuto dalla cooperativa ricorrente con il primo motivo di ricorso.

L'art. 10 del D.P.Reg. 29/06/1988 prevede infatti, quanto agli standard strutturali che *“Le comunità alloggio accolgono 8/10 persone e devono essere inserite nel normale contesto abitativo e dotate dei locali e dei servizi necessari. La superficie minima è di mq. 150 e la massima di mq. 200. I posti letto per ciascuna camera: 2/3. Le comunità alloggio, per le caratteristiche degli ospiti, necessitano, rispetto ai normali appartamenti, di adeguate attrezzature e strumenti di aiuto atti ad essere più proficuamente utilizzati dagli ospiti non autosufficienti (poltrona bagno, maniglie di sostegno, lavabi comodi, rispetto della normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche)...”*

Con specifico riferimento agli standard organizzativi, lo stesso articolo prevede:

- “ un operatore sociale responsabile della conduzione della comunità;*
- 1/2 ausiliari da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze;*
  - un educatore professionale (per minori);*
  - un infermiere professionale (pur utilizzato ad ore e/o in convenzione) addetto all'eventuale applicazione delle terapie prescritte dai medici curanti o dagli operatori sanitari del territorio.*

*In relazione al tipo di utenza della comunità-alloggio (minori) è da prevedersi l'utilizzazione delle équipes interdisciplinari presenti sul territorio.*

*Durante le ore notturne, il servizio infermieristico deve essere assicurato mediante la reperibilità continua.”.*

Infine, l'art. 16 del citato D.P. Reg. del 29.06.1988 ( Raccomandazioni finali) stabilisce, per quanto qui di interesse che : *“...Agli standards strutturali qui definiti*


N. 00401/2017 REG.RIC.

*è applicabile una tolleranza pari al 10% limitatamente alle strutture esistenti e sempre che, nel contesto della presente normativa, non sia prevista deroga specifica.”.*

Nel caso di specie il Comando NAS di Catania, in sede di visita ispettiva presso la struttura ricorrente ha rilevato quanto segue, facendo pedissequa applicazione della circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n.2 del 17.02.2003:

- le due camere triple hanno una superficie di mq 21.16 e mq 19.89, inferiore ai mq 22 previsti;
- la presenza di due soli servizi igienici, di cui uno per portatori di handicap e l'altro in uso al personale dipendente, anziché almeno tre servizi igienici;
- la mancanza del locale spogliatoio per il personale, debitamente attrezzato;
- la mancanza del locale attrezzato per la pulizia, la lavanderia ed il deposito dei detersivi. All'uopo viene utilizzato apposito spazio coperto, all'esterno della cucina;
- la mancata installazione di un sistema di chiusura visiva e sonora;
- la non adeguatezza del locale infermeria;
- l'insufficienza dello standard organizzativo, per la mancanza di un operatore assistenziale, attesa la presenza della sola responsabile, munita di attestato O.S.A. e di un'ausiliaria;
- la mancata attivazione del registro degli ospiti;
- veniva infine rilevato che la parte non era in grado di esibire la convenzione con l'assistente sociale e le relative schede sociali degli ospiti, né la convenzione con l'animatore.

Il Comune di Milazzo, cui è stato comunicato l'esito dell'ispezione, non ha tuttavia tenuto conto, nell'adottare il provvedimento impugnato, che i requisiti strutturali di cui alla circolare predetta, pur se dettati in generale per le strutture residenziali iscritte negli albi comunali, risultano riferibili nella loro interezza a strutture di diversa tipologia, case di riposo per anziani, case protette, vale a dire a strutture con un numero più elevato di ospiti, che richiedono una maggiore articolazione di



N. 00481/2017 REG.RIC.

servizi e standard, come si evince ad es. dall'articolazione degli standard organizzativi nel rapporto di un operatore di assistenza ogni 20 anziani autosufficienti o 12 non autosufficienti, laddove nel caso in esame la struttura accoglie in tutto 8 ospiti autosufficienti.


Ne consegue che, facendo applicazione della normativa prima richiamata al caso di specie, gli standard individuati in sede di ispezione rispettano gli standard di cui al D.P. Reg. 29.06.1988, come correttamente sostenuto dalla cooperativa ricorrente, che ha osservato come applicando una tolleranza del 10% ex art. 16 del citato D.P. Reg. del 29.06.1988, gli standard appaiono rispondenti altresì alle previsioni della circolare assessoriale n. 2/2003.

Infine, come già evidenziato dalla Sezione in sede cautelare, successivamente alla circolare n. 2/2003 l'Assessorato regionale competente ha emanato un atto di indirizzo – prot. n. 17398 del 22.4.2010 – con il quale ha fornito precisazioni in ordine agli standard strutturali relativi al funzionamento e alla qualità del sistema integrato degli interventi dei servizi sociali, soffermandosi in particolare sulla necessità che gli standard strutturali, posti a garanzia del diritto all'assistenza e alla salute, siano applicati *“flessibilmente... in aderenza con le reali esigenze dell'utenza da accogliere”*.

L'Assessorato ha evidenziato come *“Talora, la rigida applicazione degli standard non assicura di per sé la qualità del servizio”*, ponendo invece quale obiettivo principale la necessità che venga valutato *“se nel suo insieme la struttura garantisce il benessere fisico e psicologico dell'ospite”*.

Detto atto di indirizzo ha, per altro, suggerito una tolleranza del 10% sui parametri strutturali previsti, *“in aderenza a quanto previsto nelle raccomandazioni finali del Decreto Presidenziale del 29/06/088 (punto 16 ultimo comma)”*, evidenziando le peculiarità delle comunità alloggio.

L'atto di indirizzo fa riferimento, infatti, alla particolare natura del servizio erogato in dette strutture, servizio che è indirizzato ad un esiguo numero di persone (8/10) alle quali viene riservata *“un'assistenza di tipo familiare”*, e a cui *“non possono*



N. 00401/2017 REG.RIC.

*essere applicati i parametri strutturali riservati ad altri servizi residenziali non a caratterizzazione familiare”.*

In particolare, dopo avere sottolineato che anche tali strutture “*devono essere necessariamente conformi agli strumenti urbanistici, possedere i requisiti igienico sanitari ed essere prive di barriere architettoniche*”, l’atto di indirizzo regionale sottolinea che “*nella configurazione flessibile di un appartamento destinato alla civile abitazione, inserito nel normale contesto abitativo, non si può fare riferimento alle prescrizioni in ordine all’autorizzazione sanitaria della cucina, alle dimensioni minime degli ambienti utilizzati e quant’altro previsto per gli altri servizi residenziali*”, in ragione della “*particolare natura del servizio, il quale rappresenta oggi, per i soggetti bisognosi, la principale alternativa all’assistenza presso la propria abitazione*”.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve, dunque, essere accolto quanto alla domanda di annullamento.


Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno, atteso che l’accoglimento della misura cautelare, con la conseguente sospensione dell’impugnato provvedimento, ha consentito alla struttura di proseguire senza interruzione la propria attività, di fatto impedendo il verificarsi di qualsiasi forma di pregiudizio in danno della ricorrente.

Il Comune di Milazzo va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza dirigenziale n. 01 dell’08.02.2017 del Comune di Milazzo.

Condanna il Comune di Milazzo al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di



N. 00401/2017/REG.RIC.

legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente



Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
Giuseppa Leggio

**IL PRESIDENTE**  
Daniele Burzichelli

**IL SEGRETARIO**



## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Privitera Alberto dipendente del Tar Sicilia sede di Catania, attesta, ai sensi dell'art 23 del CAD, che la/il ( sentenza  ordinanza  decreto) riprodotto/a nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Si rilascia all'Avv. ESTER JOACCHIELLI

Per uso  notifica  appello  consentito dalla legge


La presente copia si compone di complessivi n. 6 fogli, per complessive 10 facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto/a.

Catania li 7 MAG 2019

Firma




*MSUB*





REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA SICILIA  
SEZIONE DI CATANIA



Si spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la presente formula:


“Repubblica Italiana. In nome della legge.

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.

A richiesta dell'Avv. *ESTER STACCAPELLI*  
e a favore di *SOCEFA COOPERATIVA A.R.L. COOPERATIVA DEGLI ANGELI*

Catania li *7* MAG 2019

Il Funzionario  
Loredana Distefano




*Loredana Distefano*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA SICILIA  
SEZIONE DI CATANIA

E' copia conforme alla originale che si rilascia a  
richiesta di AVV. ESER JAFCAPELLI.....  
per uso.. CONSENTITO DALLA LEGGE.....  
Si compone di 12 D.D.C. facciate  
Catania, il 7-5-2018



FIRMA  
Es. JafcaPELLI



COPIA

Relata di notificazione: Istante la Società Cooperativa arl "Cooperativa degli Angeli", con il suo difensore, avvocato Ester Stancanelli, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte di Appello di Catania, ho notificato la suesesa sentenza spedita in forma esecutiva, ad ogni effetto di legge, al **Comune di Milazzo**, in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante il servizio postale, spedendone copia conforme all'originale e collazionata, nella sua sede in **Milazzo (cap. 98057), via Chinigò, 2**, con raccomandata a.r. n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_

17 MAR 2019

CORTE APPELLO CATANIA  
UFFICIO NOTIFICHE  
17 MAR 2019

-LE  
MILAZZO  
C.A.P. 98057  
17/05/19

Successivamente e sulla medesima istanza, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte di Appello di Catania, ho notificato la suesesa sentenza spedita in forma esecutiva, ad ogni effetto di legge, al **Comune di Milazzo**, in persona del Sindaco in carica, consegnandone copia conforme all'originale e collazionata, nella sua sede in **Milazzo (CAP. 98057), via Francesco Crispi,1**, con raccomandata a.r. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

31 MAG. 2019

CORTE APPELLO  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
47/01/19/1900  
CATANIA

SEGRETERIA

MITTENTE **SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI**

**Avv. CETTINA ARCIDIACONO**  
 Patrocinante in Cassazione  
 Viale della Libertà, 198, Tel. 095 538122  
 95129 CATANIA

Atto-Esente  
 Not. a norma art. 140/660 c.p.c.  
 Not. a norma art. 157 c.p.p.

Poste Italiane 31.05.2019 15:31  
 Euro: 007,95

N. 1812 del Registro Cronologico  
 Firma GDRE APPI

Racc. N. **AG**

APPLICARE SULLA BUSTA AG  
 78776346368-4

577 LE  
 COMUNE DI MILAZZO  
 VIA F. SCO CRISPI, 1  
 98057 MILAZZO (ME)

Avvertenze: Sono previste tasse speciali applicabili in modo differenziale per importo proporzionale alla franchigia e raccomandazione del giorno e della ricevuta di ritorno. Il presente plico delle esperte consegna postivamente al destinatario. Se questo è assente può essere consegnato al suo domicilio o a persona addetta alla casa o al domicilio del destinatario, purché nella persona non sia il marito o il suo maggiore di questi del paese. Se il plico viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persona idonea, l'esperto invierà mediante raccomandata A/R l'avviso contenente l'invio del plico e resterà depositato presso l'Ufficio postale a disposizione del portatore per 10 giorni. Il servizio di ricevimento va stabilito dal plico soltanto in caso di consegna del plico stesso.

1/2 Powell

**A TOMARCHIO**  
82 - 95128 CATANIA  
28 - Fax 178 2746542  
tomarchio@studiotomarchio.it  
IVA 04455430878

**COPIA**

Publicato il 24/05/2019

N. 01259/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 01977/2018 REG.RIC.

Firmato digitalmente



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**  
**sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

RECEIVED  
17 GIU 2019

sul ricorso numero di registro generale 1977 del 2018, proposto da:  
Mediasud, Arrigo Celestino, Vista S.r.l., Tulipano S.r.l. e Vert S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Grazia Tomarchio e Salvatore La Fauci, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Grazia Maria Tomarchio sito in Catania, alla Via Caronda n. 482;

*contro*

Comune di Milazzo, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Mediagroup s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto Materia, con domicilio ex art. 25 c.p.a.;

*per l'annullamento*

del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente avverso la richiesta di provvedere all'adozione del Piano Generale degli impianti così come previsto dalla normativa di riferimento, contenuta nell'atto stragiudiziale "Diffida ad adempiere" notificato in data 11 Luglio 2018, protocollato al n. 40160 del 12.07.2018 e, ove

19447

N. 0039600 del 14-06-2019

COMUNE DI MILAZZO  
Prot. A/P. Arrivo

occorra per le determinazioni di cui all'art. 31 comma 3 c.p.a. o, in subordine, per la nomina di un commissario ad acta che dovrà provvedere nel caso di perpetrato inadempimento dell'Ente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle altre parti processuali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Le imprese ricorrenti, tutte operanti nel settore pubblicitario nonché detentrici di impianti pubblicitari all'interno del territorio del Comune di Milazzo, adivano l'intestata Sezione chiedendo l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione comunale resistente rispetto alla richiesta di provvedere all'adozione del Piano Generale degli impianti, così come previsto dalla normativa di riferimento, contenuta nell'atto stragiudiziale "Diffida ad adempiere" notificato l'11 luglio 2018, protocollata al n. 40160 del 12.07.2018.

Deducevano l'illegittimità dell'impugnato silenzio atteso quanto previsto dagli art.li 3 e 36 del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Al presente giudizio interveniva *ad adiuvandum* la società Mediagroup s.r.l.

All'udienza del 8.5.2019 la causa, come in verbale, veniva chiamata e trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto perché fondato.

Non vi è dubbio, infatti, che in capo all'amministrazione resistente ricorra l'obbligo di provvedere in modo espresso all'istanza/diffida presentata dalle società ricorrenti

positivamente, mediante l'adozione del piano generale impianti, ovvero negativamente, esponendo le legittime ragioni giuridiche sottese.

Ciò che infatti non è con certezza giuridicamente in linea con gli obblighi di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990, è il silenzio su una istanza presentata da parte di chi, in quanto operatore del settore, ha il legittimo interesse a che vengano adottati gli atti normativi prodromici al rilascio di eventuali autorizzazioni.

In ragione di quanto esposto il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere disposto che il Comune di Milazzo adotti sul punto un provvedimento espresso nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l'ipotesi di ulteriore inadempienza si ritiene di dover disporre sin d'ora la nomina a Commissario "ad acta" del Prefetto di Messina, il quale provvederà (con facoltà di delega) in via sostitutiva entro il successivo termine di giorni centoventi.

Atteso l'esito del giudizio il Comune resistente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore della parte ricorrente in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l'effetto, dispone che il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco pro tempore, adotti un provvedimento espresso nel termine di 60 giorni, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Dispone inoltre, sin d'ora, la nomina del Prefetto di Messina a Commissario "ad acta" per l'ipotesi di eventuale perdurante inadempimento, il quale provvederà (con facoltà di delega) in via sostitutiva nel termine di centoventi giorni.

Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente in solido che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00

euro), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Francesco Elefante, Primo Referendario, Estensore


**L'ESTENSORE**  
Francesco Elefante

**IL PRESIDENTE**  
Francesco Brugaletta

**IL SEGRETARIO**

**Il sottoscritto difensore, Avvocato**

FRANCESCO TRANA  
dichiara che la presente copia analogica è conforme all'originale digitale dal quale è estratta e che la sottoscritta firma autografa dello scrivente difensore vale, ove occorra, ad ogni effetto di legge, anche come sottoscrizione del su esteso atto.



euro), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Mandato

Cc

l'ir

R.G. \_\_\_\_\_ Cancelleria

Postaraccomandata Posteitaliane 13.06.2019 15.20  
Euro 007,95

10075776347766-8  
17025 05128 CATANIA 4 TUT  
1-P1012548

Atto Esente  
 Notif. ex art. 140/660 c.p.c.  
 Notif. ex art. 157 c.p.p.

MITTENTE  
AVV. GRAZIA TOMARCO  
VIA CAZONDI N. 482  
95128 CATANIA

18417  
del Registro Cronologico  
UNEP CORTE APPELO CATANIA  
UFFICIALE GIUDICATARIO  
Firma ANTONIO

Racc. N. \_\_\_\_\_  
APPLICARE SULLA BUSTA AG

AG   
78776347766-8

Avvertenze: Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchigia e raccomandazione del plico e della ricevuta di ritorno. Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato ad uno della famiglia o a persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, purché trattasi di persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni, o in mancanza al portiere. Se il plico viene rifiutato o non può essere consegnato per assenza di persona idonea, deve essere inviato mediante raccomandata A.R., a meno che l'avvertimento che il plico resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 30 giorni. L'invio di ricevimento va staccato dal plico soltanto in caso di consegna del plico stesso.

COMUNE DI MILAZZO  
VIA FRANCESCO CRISPI N. 1  
98054 MILAZZO (ME)

Pubblicato il 26/07/2019

N. 01909/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 02078/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2018, proposto da Società Agricola di Mutuo Soccorso "Piana di Milazzo", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nazareno Pergolizzi, Giuseppe Visalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;

*per l'accertamento*

dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo di provvedere del Comune di Milazzo sulla diffida dei ricorrenti del 15.10.2018, con la quale è stato richiesto al Comune intimato di concludere il procedimento attivato con deliberazione di G.M. n. 140 del 10 dicembre 2014, ai fini dell'assegnazione alla ricorrente di due lotti cimiteriali per la costruzione di cappelle funerarie da servire per gli scopi del sodalizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente riferisce di avere diffidato il Comune di Milazzo, con atto del 15.10.2018, per ottenere la consegna di aree cimiteriali sulla base di quanto statuito dal Comune stesso con delibera di Giunta n. 140/2014.

Con la predetta delibera, invero, il Comune di Milazzo, preso atto della proposta di costruzione di cappelle cimiteriali da parte di società e confraternite di mutuo soccorso aventi sede legale in Milazzo, tra cui anche la ricorrente che ha specificamente richiesto l'assegnazione dei lotti denominati B e C, ha adottato atto di indirizzo per le seguenti finalità:

-adozione di un apposito schema di convenzione concernente il corrispettivo della concessione cimiteriale e le modalità e tempistiche del pagamento di tale corrispettivo da parte delle società e confraternite richiedenti;

-affidamento dei lavori relativi all'esecuzione di indagini geognostiche e redazione di relazione geologica;

-impegno di spesa delle somme necessarie per le finalità predette, nonché per la sistemazione dell'area cimiteriale, quest'ultimo impegno di spesa collegato ad apposito capitolo di entrata relativo a proventi da concessioni cimiteriali.

A fronte dell'inerzia del Comune, la ricorrente ha ritualmente proposto il ricorso in esame, deducendo violazione dell'art. 2 della L. n. 241/1990 e dell'art. 13 del D.lgs n. 267/2000.

La ricorrente Società Agricola di Mutuo Soccorso "Piana di Milazzo" ha chiesto, pertanto, che venga ordinato all'Amministrazione, ai sensi dell'art.

117, comma 2, c.p.a., **di concludere il procedimento de quo**, previa occorrendo nomina **di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.**

L'Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

All'odierna udienza camerale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato, poiché non risulta che il Comune abbia concluso il procedimento avviato con la predetta delibera n. 140/2014.

Il giudizio camerale previsto dall'art. 21-bis della L. 1034/71, introdotto dall'art. 2 della L. 205/2000, ed oggi codificato all'art. 31 C.P.A., finalizzato alla decisione dei ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione, è legato alla previsione dell'art. 2, comma 1, della L. n. 241/90, il quale ha sancito l'obbligo per ogni Amministrazione, nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, **di concluderlo "mediante l'adozione di un provvedimento espresso"**.

Vale a dire che, nelle fattispecie di silenzio, il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza **di un obbligo dell'Amministrazione a provvedere sull'istanza dell'interessato**, a fronte **di una sua posizione qualificata a chiedere un certo provvedimento**.

Nel caso **di specie** l'amministrazione, pur nella complessità del procedimento che caratterizza la vicenda e pur avendo dimostrato una inequivoca volontà **di accogliere le istanze delle società e confraternite interessate**, tra cui la ricorrente, non ha tuttavia concluso il procedimento accordando o negando l'assegnazione dei lotti richiesti.

Allo stato, dunque, sussiste l'inerzia dell'Amm.ne, che dovrà provvedere a dare una definitiva risposta, positiva o negativa, all'istanza **di che trattasi**.

Conclusivamente, il Comune dovrà concludere il procedimento **di che trattasi** entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione a cura **di parte** della presente decisione.

Comune di Milazzo protocollo, in interno n. 0046545 del 27-05-2021  
Il Collegio si riserva di nominare un Commissario ad acta, a spese dell'Amministrazione inadempiente, nell'ipotesi del protrarsi dell'inerzia amministrativa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di **Milazzo** di pronunciarsi, con formale e motivato provvedimento conclusivo, in ordine alla domanda proposta dalla parte ricorrente, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente decisione.

Condanna il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppa Leggio**

**IL PRESIDENTE**  
**Daniele Burzichelli**

**IL SEGRETARIO**

**RELATA DI NOTIFICA**

Su istanza della ditta MEDIASUD, la ditta ARRIGO CELESTINO, la società VISTA s.r.l., la società TULIPANO s.r.l. e la società VERT s.r.l. lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Catania ho notificato la superiore sentenza n. 1259/2019 del T.A.R. Sicilia, Catania, in copia conforme estratta dal fascicolo telematico al COMUNE DI MILAZZO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso i locali della casa comunale, ivi facendone pervenire copia a mezzo lettera raccomandata n.

11 GIU. 2019

UNEP CORTE APPELLO CATANIA  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Antonino Coste

Messaggio numero 131510 del 12-02-2019 ora 08:31

Mittente Acacia Rosa  
Destinatario Marcella Marcella  
Oggetto Prot. (A) n.10551 - POSTA CERTIFICATA. Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Protocollo n. 10551 del 12-02-2019  
Oggetto : POSTA CERTIFICATA; Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994  
Mittente : BONFIGLIO AVV. NATALE  
Mail mittente : avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it

**STUDIO LEGALE BONFIGLIO**  
**AMMINISTRATIVO - CIVILE - LAVORO**

Avv. Natale Bonfiglio

Brolo - Milazzo, li, 11.02.2019

Ill.mo  
Signor Sindaco  
Del Comune di Milazzo

Ill.mo Signor  
Procuratore della  
Repubblica  
Di Barcellona P.G. - sede -

Via P.E.C. da:

[avv.natalebonfiglio@pec.giuffrè.it](mailto:avv.natalebonfiglio@pec.giuffrè.it)

[protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it)

[sindaco@pec.comune.milazzo.me.it](mailto:sindaco@pec.comune.milazzo.me.it)

[prot.procura.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it)

Oggetto: Appalto di gestione del servizio di igiene ambientale affidato a Super Eco s.r.l. con Ordinanza del Sindaco del Comune di Milazzo n. 191 del 29 dicembre 2018, adottata ai sensi dell'art. 50 del D.l.vo n. 267/2000 e s.m.i..  
Esecuzione sentenza Tar Sicilia - Sezione distaccata di Catania N. 209/2019 dell'11.02.2019.

In nome e per conto di Loveral s.r.l., in persona dell'amministratore - legale rappresentante "pro tempore", Signor Geom. Pinto Vraça Carmelo, che sottoscrive,

**PREMESSO**

che, con l'oggettivata sentenza, che si notifica unitamente al presente atto, il TAR di Catania ha accolto in pieno la domanda di annullamento dell'Ordinanza Sindacale n. 191 del 29 dicembre 2018 e degli altri atti presupposti e consequenziali impugnati da Loveral s.r.l. con il ricorso iscritto al N. 97/2019 R.G.;

- che, in particolare, la Sezione interna IV del TAR di Catania ha accolto il ricorso della Loveral s.r.l. pronunciandosi nel senso che, testualmente: << *Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso. come in epigrafe proposto. lo accoglie e, per*

Via Camiciotti, 102 - Tel e Fax 090/674527- 98123 - MESSINA

Via Dante Alighieri, 3 - Tel 0941/562980 - Fax 0941/563800 - 98061 - BROLO (ME)

C.F. BNF NTL 68 B 08F 206B - P.IVA 02 515 550 834

*l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati e condanna il Comune di Milazzo ad affidare l'appalto di servizi in questione alla ricorrente. Condanna l'Amministrazione resistente e la società controinteressata, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla società ricorrente che liquida in € 5.674,71 a titolo di compensi professionali, ivi incluso rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Compensa interamente le spese processuali tra la ricorrente ed il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e di tutti gli atti di causa all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per gli adempimenti di sua competenza. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa>>*

- che la portata conformativa della detta sentenza del TAR di Catania impone che l'Ill.mo Signor Sindaco in indirizzo disponga l'immediato affidamento del servizio nei confronti della Loveral s.r.l., il cui amministratore – legale rappresentante “pro tempore”, Signor Pinto Vraca Carmelo, con la sottoscrizione del presente atto, si rende sin da subito disponibile ad accettarlo ed a eseguirlo.

Tutto ciò premesso, si

#### INVITA

l'Ill.mo Signor Sindaco a dare immediata ottemperanza alla sentenza del TAR di Catania n. 209 dell'11.02.2019, che si notifica unitamente al presente atto, attraverso l'affidamento immediato del servizio di igiene ambientale alla Loveral s.r.l., il cui amministratore – legale rappresentante “pro tempore”, si rende da subito disponibile ad accettarlo ed a eseguirlo immediatamente.

Con salvezza di ogni diritto e/o ragione e senza rinuncia al ristoro dei danni.

Distinti saluti

Avv. Natale Bonfiglio

Pinto Vraca Carmelo n.q.

Firmato digitalmente da

**CARMELO PINTO VRACA**

**C = IT**

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Natale Bonfiglio del Foro di Messina (Cod. Fisc.: BNFNTL68B08F206B – P. Iva: 02515550834), con studio in Via Carniciotti, n. 102, di Messina (ME), (indirizzo pec: [avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it](mailto:avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it)), nella qualità di procuratore e difensore della Loveral s.r.l. (Cod. Fisc.: 02135460836) con sede in Via Regina Elena, n. 3, di Patù (ME), in persona dell'amministratore – legale rappresentante pro tempore, Geom. Pinto Vraca Carmelo, in virtù di procura rilasciata in calce, su foglio separato, al ricorso proposto dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione distaccata di Catania ed iscritto al N. 97/2019 R.G. del medesimo Tar di Catania contro - COMUNE DI MILAZZO, (C.F.: 00226540839), in persona del Sindaco - legale rappresentante "pro tempore", domiciliato per la carica presso la Casa Municipale, in Via Francesco Crispi, n. 1, di Milazzo, con indirizzo P.E.C.: [protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it); - SINDACO DEL COMUNE DI MILAZZO, domiciliato per la carica presso la Casa Municipale, in Via Francesco Crispi, n. 1, di Milazzo, con indirizzo P.E.C.: [protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it); SINDACO DEL COMUNE DI MILAZZO, domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in Via Vecchia Ognina, n. 149, di Catania (P.E.C.: [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it)); Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante "pro tempore", domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in Via Vecchia Ognina, n. 149, di Catania (P.E.C.: [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it)); Albo Nazionale Gestori Ambientali sezione Regionale Lazio, c/o la Camera di Commercio I.A.A. di Roma e presso la Sede di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in Via Vecchia Ognina, n. 149, di Catania (P.E.C.: [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it)). E NEI CONFRONTI DI: SUPER ECO S.R.L. (Cod. Fisc. e P.IVA: 10753871002), in persona del legale rappresentante "pro tempore", domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Piazza Labriola, n. 32, di Cassino (FR), con indirizzo P.E.C.: [superecosrl@pecimprese.it](mailto:superecosrl@pecimprese.it), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Vinci, Enrico Caratozzolo e Luigi Borgia; Dott. Claudio Bianchi, nella qualità di Curatore – legale rappresentante "pro tempore" del fallimento n. 28/2017 di Ego Eco s.r.l. in fallimento, Cod. Fisc.: 08872951002, con sede in Largo Molise, n. 3, di Cassino (P.E.C.: [claudiobianchi@pec.it](mailto:claudiobianchi@pec.it)), e con studio in Via Bruno Buozzi, 1, di Sora (P.E.C.: [claudiobianchi@pec.it](mailto:claudiobianchi@pec.it)), in forza di autorizzazione N. 121 del 28 maggio 2014, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, ai sensi della L. n. 53/1994 e s.m.i., ho notificato: 1) copia in formato digitale (informatico) conforme al suo originale estratto dal fascicolo informatico del giudizio N. 97/2019 R.G. della sentenza n. 209/2019 REG. PROV. COLL, pubblicata l'11/02/2019, emessa a definizione del giudizio iscritto al N. 97/2019 R.G. del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione distaccata di Catania – Sezione Interna Quarta; 2) copia in formato digitale conforme all'originale dal quale

è stato estratto dell'atto di invito sottoscritto analogicamente dal Geom. Pinto Vraca Carmelo, nella qualità di amministratore - legale rappresentante pro tempore della Loveral s.r.l. (Cod. Fisc.: 02135460836) con sede in Via Regina Elena, n. 3, di Patti (ME) e analogicamente e digitalmente dall'Avv. Natale Bonfiglio; 3) la presente relata di notificazione, attestando che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 3 bis, comma 2, e 6, comma 1, della Legge n. 53/94 (così come modificata dall'art. 16 quater, comma 1, lett. D) del D.L. n. 179/2012, aggiunto dall'art. 1, comma 19, della legge n. 228/2012) e dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.n.i., la sentenza n. 209/2019 REG. PROV. COLL, pubblicata l'11/02/2019, emessa a definizione del giudizio iscritto al N. 97/2019 R.G. del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione distaccata di Catania – Sezione Interna Quarta. l'atto di invito e la presente relata, tutte firmate digitalmente, sono conformi all'originale da cui sono state estratte, a:

1) COMUNE DI MILAZZO, (C.F.: 00226340839), in persona del Sindaco - legale rappresentante "pro tempore", domiciliato per la carica presso la Casa Municipale, in Via Francesco Crispi, n. 1, di Milazzo, ivi spedendone copia conforme all'originale in mio possesso a mezzo posta elettronica certificata in data odierna inviandola a mezzo PEC dall'indirizzo estratto dall'Albo degli Avvocati di Messina e da INIPEC (<http://www.inipec.gov.it>), [avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it](mailto:avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it), all'indirizzo estratto da Indicepa, tramite il sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) (pec: [protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it)), dopo aver apposto la firma digitale sulla copia trasmessa al destinatario, previa iscrizione al n. 554 dell'apposito registro cronologico.

Messina, li, 11.2.2019

Avv. Natale Bonfiglio

2) Ill.Mo Signor Sindaco del Comune di Milazzo, domiciliato per la carica presso la Casa Municipale, in Via Francesco Crispi, n. 1, di Milazzo, ivi spedendone copia conforme all'originale in mio possesso a mezzo posta elettronica certificata in data odierna inviandola a mezzo PEC dall'indirizzo estratto dall'Albo degli Avvocati di Messina e da INIPEC (<http://www.inipec.gov.it>), [avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it](mailto:avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it), all'indirizzo estratto da Indicepa, tramite il sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) (pec: [protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it)), dopo aver apposto la firma digitale sulla copia trasmessa al destinatario, previa iscrizione al n. 554 dell'apposito registro cronologico.

Messina, li, 11.2.2019

Avv. Natale Bonfiglio

3) Ill.Mo Signor Sindaco del Comune di Milazzo, domiciliato per la carica presso la Casa Municipale, in Via Francesco Crispi, n. 1, di Milazzo, ivi spedendone copia conforme all'originale in mio possesso a mezzo posta elettronica certificata in data odierna inviandola a mezzo PEC dall'indirizzo estratto dall'Albo degli Avvocati di Messina e da INIPEC (<http://www.inipec.gov.it>), [avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it](mailto:avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it), all'indirizzo (pec: [sindaco@pec.comune.milazzo.me.it](mailto:sindaco@pec.comune.milazzo.me.it)), dopo aver

apposto la firma digitale sulla copia trasmessa al destinatario, previa iscrizione al n. 554 dell'apposito registro cronologico.

Messina, li, 11.2.2019

Avv. Natale Bonfiglio

4) Ill.Mo Signor Procuratore della Repubblica di Barcellona P.G. domiciliato per la carica presso la sede in Via Camarda Gaspare, n.48, di Barcellona P.G., ivi spedendone copia conforme all'originale in mio possesso a mezzo posta elettronica certificata in data odierna inviandola a mezzo PEC dall'indirizzo estratto dall'Albo degli Avvocati di Messina e da INIPEC (<http://www.inipec.gov.it>), avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it , all'indirizzo estratto da Indicepa, tramite il sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) (pec: [prot.procura.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it)), dopo aver apposto la firma digitale sulla copia trasmessa al destinatario, previa iscrizione al n. 554 dell'apposito registro cronologico.


Messina, li, 11.2.2019

Avv. Natale Bonfiglio

N. 00097/2019 REG.RIC.

Pubblicato il 11/02/2019

N. 00209/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 00097/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2019, proposto da

Loveral S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via Camiciotti, n. 102;

*contro*

Comune di Milazzo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

*nei confronti*

Super Eco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Vinci, Luigi Borgia, Enrico Caratozzolo, con

N. 00097/2019 REG.RIC.

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Dott. Claudio Bianchi, n.Q. Curatore del Fallimento Ego Eco S.r.l. non costituito in giudizio;

*Per l'annullamento*

Previa sospensione cautelare degli effetti

A. dell'Ordinanza n. 191 del 29 dicembre 2018, portante il prot. in partenza n. 0073050 del 31.12.2018, con la quale, ai sensi dell'art. 50 del D.l.vo n. 267/2000e s.m.i., il Sindaco del Comune di Milazzo ha ordinato alla Super Eco s.r.l., alle condizioni di cui alla perizia redatta dagli uffici dell'Ente in data 3.12.2018, e all'offerta economica presentata in sede di manifestazione di interesse di cui al verbale del 17.12.2018, con l'applicazione del ribasso del 9,77%:

1. Di provvedere all'esecuzione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale dal 01.1.2019 al 30.4.2019.

2. Di provvedere al trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. presso la discarica autorizzata della Sicula Trasporti s.r.l.....

3. Di provvedere al trasporto e conferimento della frazione umido - organica dei

Sicula Compost s.r.l.....

B. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi:

B.1. il verbale del 17.12.2018 stilato dalla commissione ambiente del Comune

migliore offerente cui affidare il servizio con ordinanza sindacale per effetto del ribasso offerto nella misura del 9,77% a fronte del ribasso dell'1,10% offerto da Loveral s.r.l. rispetto all'importo a base d'asta di Euro 1.902.745,22.

B.2. La nota del 13.12.2018 con la quale il coordinatore del 3° Servizio del Comune di Milazzo, d'ordine del Dirigente, alla dipendente, del Comune di Milazzo, Mastroeni Italiano Angela, "Relazione di Servizio Presentazione Plichi -

N. 00097/2019 REG.RIC.

Servizio di igiene urbana – Gennaio – Aprile 2019”.

B.3. La relazione di servizio rassegnata in data 13.12.2018 dalla dipendente del Comune di Milazzo, Mastroeni Italiano Angela in riscontro alla richiesta formulata in pari data con la nota specificata al precedente punto B.2..

B.4. Gli altri atti infra specificati.

Per

La declaratoria di decadenza/cancellazione della SUPER ECO s.r.l. dall'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

E per il risarcimento

In forma specifica del danno patito a causa dell'illegittima condotta serbata dal Comune di Milazzo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Super Eco S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2019 il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con ricorso notificato ai sensi dell'art.120 co.5 c.p.a. al Comune di Milazzo, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla SUPER ECO S.r.l. il 16 gennaio 2019, depositato il giorno seguente ai sensi degli artt.45 e 119 co.2 c.p.a. presso la segreteria del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, unitamente all'istanza di fissazione dell'udienza di merito ai sensi e per gli effetti degli artt.55 co.4 e 71 c.p.a., la LOVERAL S.r.l., in persona del legale

N. 00097/2019 REG.RIC.

rappresentante *pro tempore*, domandava, oltre al risarcimento in forma specifica del danno nell'occasione patito, l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 191 del 29 dicembre 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 50 del D.Lg. n. 267/2000 e s.m.i., il Sindaco del Comune di Milazzo ha ordinato alla SUPER ECO s.r.l., alle condizioni di cui alla perizia redatta dagli uffici dell'Ente in data 3.12.2018 e all'offerta economica presentata in sede di manifestazione di interesse di cui al verbale del 17.12.2018, con l'applicazione del ribasso del 9,77%, l'esecuzione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale dal primo gennaio 2019 al 30 aprile 2019, all'esito dell'apposito invito a manifestare interesse del 4 dicembre 2018.

La ricorrente riferiva di avere manifestato al Comune di Milazzo il proprio interesse all'affidamento dei predetti servizi senza, però, alcun esito, poiché la controinteressata, nonostante le molteplici irregolarità caratterizzanti la sua posizione, conseguiva, in virtù del maggiore ribasso del prezzo offerto, l'aggiudicazione dell'appalto.

La ricorrente, allora, proponeva ricorso lamentando l'illegittimità dell'ordinanza sindacale impugnata e degli atti annessi per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con l'art. 8 dell'avviso esplorativo relativo all'invito alla manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di igiene

apprezzamento dei fatti, violazione ed erronea applicazione degli artt. 2730, 2732 e 2735 c.c., nonché dell'art. 2700 c.c., poiché la Stazione Appaltante ha erroneamente ritenuto ammissibile il plico contenente la manifestazione di interesse della SUPER ECO s.r.l. nonostante sia pervenuto presso gli uffici comunali oltre il termine perentorio di scadenza prestabilito nell'avviso esplorativo; 2) violazione ed erronea applicazione dell'art.80 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e delle linee guida A.N.A.C. n.6, eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con la prescrizione dell'avviso esplorativo con invito a manifestare interesse all'affidamento del servizio, nonché per difetto di istruttoria e per erroneità dei presupposti di fatto

N. 00097/2019 REG.RIC.

dipendente dalle false e reticenti dichiarazioni effettuate dall'amministratore della SUPER ECO S.r.l. nel DGUE con altre attestazioni richieste dalla *lex specialis* ed allegate a corredo dell'offerta; 3) Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con la *lex specialis* di gara nella parte in cui ha doppiato la prescrizione recata dall'art. 80, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché sotto il profilo della diretta violazione del medesimo art. 80, commi 5 e 6 in relazione alla mancata preclusione della partecipazione alla gara di Super Eco s.r.l. per effetto del pregresso fallimento dell'affittante Ego Eco s.r.l.; 4) Violazione dell'art. 80, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con la *lex specialis* di gara, nella parte in cui ha prescritto quale condizione di partecipazione alla gara il rispetto dei requisiti di cui all'art. 80; 5) Violazione dell'art. 80, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con la *lex specialis* di gara, nella parte in cui ha prescritto quale condizione di partecipazione alla gara il rispetto dei requisiti di cui al ridetto art. 80 sotto altro profilo; 6) eccesso di potere per violazione della *lex specialis* di gara, nella parte in cui ha richiesto l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1, classe non inferiore a D, violazione ed erronea applicazione degli artt.10, 18 e 20 del D.M. Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014, violazione dell'art.80 co.5, lett. f bis) D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.; 7) violazione e o erronea applicazione dell'art.80 co.5 lett.c) ed f bis) e co.13 D.Lgs. n.50/2016, nonché delle linee guida ANAC n.6 approvate con delibera n.1008 del giorno 11 ottobre 2017; 8) in subordine, violazione ed erronea applicazione dell'art.83 co.9 e dell'art.95 D.Lgs. n.50/2016, eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con la *lex specialis* di gara; 5) in subordine, violazione ed erronea applicazione dell'art.95 co.10 D.Lgs. n.50/2016 in relazione all'omessa specificazione del costo della manodopera.

La ricorrente domandava, inoltre, a titolo di risarcimento in forma specifica, l'affidamento in suo favore, con relativa stipula, del contratto di appalto in

N. 00097/2019 REG.RIC.

questione, ovvero, in subordine, il subentro nel contratto eventualmente già concluso dall'Amministrazione resistente con la SUPER ECO s.r.l.

Costituitasi in giudizio, la SUPER ECO S.r.l. si opponeva all'accoglimento del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Si costituiva anche il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, contestando la propria legittimazione passiva rispetto all'azione proposta dalla ricorrente.

Non si costituiva, invece, il Comune di Milazzo, nonostante la regolare notifica del ricorso.

All'udienza camerale del 31 gennaio 2019 è stato dato avviso alle parti dell'intenzione di definire il contenzioso in esame con sentenza cd. "breve" che il Collegio pronunciava all'esito dell'udienza di trattazione della sospensiva ai sensi dell'art. 60 del c.p.a., sussistendone i presupposti di legge.

#### DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente lamenta l'illegittimità degli atti impugnati poiché la SUPER ECO s.r.l., avendo presentato il plico di partecipazione alle ore 10,01 dell'ultimo giorno prestabilito dall'art.8 dell'avviso esplicativo di manifestazione di interesse ed ossia oltre il termine perentorio ivi previsto, sarebbe incorsa in decadenza e, pertanto, doveva essere esclusa dalla procedura indetta per l'affidamento dell'appalto di servizi in questione.

La controinteressata eccepisce che il proprio incaricato, pur essendo già presente all'interno degli uffici comunali prima delle ore 10,00 del giorno di scadenza del termine prestabilito, non ha potuto consegnare in tempo il plico perché costretto ad attendere il proprio turno per poter conferire con l'impiegato comunale addetto alla ricezione degli atti.

Dai documenti offerti in comunicazione dalle parti si evince che il plico della SUPER ECO s.r.l. è stato consegnato presso gli uffici comunali alle ore 10,01 del 13 dicembre 2018 ed ossia oltre l'orario consentito dell'ultimo giorno previsto

N. 00097/2019 REG.RIC.

quale termine perentorio. L'art.8 dell'avviso esplorativo di manifestazione di interesse, infatti, prevede che *"I Plichi contenenti la manifestazione di interesse... dovranno pervenire a pena di esclusione entro e non oltre il termine perentorio*

*dei plichi presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Milazzo, Via Francesco Crispi, n. 10, che a richiesta ne rilascerà ricevuta"*.

Nel corso della procedura è stata acquisita una relazione redatta dalla dipendente comunale addetta all'Ufficio Accettazione in servizio all'epoca dell'accaduto. Quest'ultima ha dichiarato: 1) di avere ricevuto il plico della Loveral s.r.l. alle ore 9.57 del 13 dicembre 2018; 2) di avere quindi ricevuto un'istanza di una cittadina rivolta al Comando di Polizia Urbana; 3) di essersi in seguito occupata dell'incaricato della SUPER ECO S.r.l. che si trovava in coda presso lo sportello presumibilmente dalle ore 9,59.

Il Collegio osserva che la circostanza da ultimo riportata non appare decisiva ai fini della confutazione del motivo di ricorso proposto dalla LOVERAL s.r.l.

Va, anzitutto, precisato che la scelta di recarsi presso gli uffici comunali in prossimità della scadenza del termine espone l'interessata al rischio di non poter depositare il plico in tempo a causa di qualsivoglia impedimento che non sia giustificato da ragioni di forza maggiore, nel caso in esame, peraltro, né dedotte, né assistenti, né rilevabili dagli atti.

In secondo luogo, va osservato che la dichiarazione resa dalla dipendente comunale in servizio presso l'Ufficio Accettazione all'epoca dei fatti tendente ad affermare la presenza dell'incaricato della SUPER ECO s.r.l. all'interno degli uffici comunali alle ore 9,59, oltre a non essere di per sé sufficientemente credibile in ragione delle espressioni dubitative adoperate, appare confutata anche da quanto affermato dall'incaricato stesso, avendo, infatti, quest'ultimo dichiarato e sottoscritto sul plico della SUPER ECO s.r.l. di essere *"arrivato"* alle ore 10,01 (vedi allegato 015 al ricorso della LOVERAL s.r.l.).

Se, dunque, l'incaricato ha dichiarato di essere giunto presso gli uffici comunali

N. 00097/2019 REG.RIC.

oltre l'orario consentito dell'ultimo giorno fissato quale termine perentorio per la consegna dei plichi, non sembra possano valutarsi circostanze ulteriori a confutazione del ritardo caratterizzante la presentazione del plico di partecipazione della SUPER ECO S.r.l.

Va, inoltre, precisato che, secondo quanto affermato nella relazione di servizio redatta dalla dipendente addetta all'Ufficio Accettazione, i plichi ivi presentati dovevano essere comunque recapitati presso l'Ufficio Protocollo. La medesima, infatti, ha dichiarato di avere personalmente provveduto a recapitare all'Ufficio Protocollo il plico della Loveral s.r.l. subito dopo averlo ricevuto. E poiché l'art.8 dell'avviso esplorativo di manifestazione di interesse consentiva la consegna dei plichi direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Milazzo, l'incaricato della SUPER ECO S.r.l. avrebbe dovuto ivi recarsi una volta compreso che i tempi necessari a rispettare il proprio turno per poter interloquire con il dipendente in servizio presso l'Ufficio Accettazione non avrebbero consentito l'osservanza del termine di scadenza, rinvenendosi, dunque, nel comportamento della società controinteressata anche una condotta non diligente.

Conseguentemente, il motivo di ricorso è fondato e, per l'effetto, gli atti impugnati vanno annullati, avendo errato l'Amministrazione resistente a non estromettere la SUPER ECO S.r.l. dalla procedura indetta per l'affidamento dell'appalto in questione.

Tutti gli altri motivi di ricorso restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.

Pertanto, gli atti impugnati vanno annullati, con conseguente condanna del Comune di Milazzo ad affidare l'appalto di servizi in questione alla società ricorrente.

Il Collegio rileva dall'esame degli atti che la condotta degli amministratori dell'Ente Locale appare in contrasto con i principi di buona amministrazione e di trasparenza, sembrando i ripetuti affidamenti disposti con ordinanze contingibili ed urgenti (n.191 del 29 dicembre 2018 e n.150 del 28 settembre 2018) e per periodi di

N. 00097/2019 REG.RIC.

tempo brevi e non cospicui, elusivi dell'obbligo di affidare l'appalto all'esito di una procedura aperta imposta dall'elevato valore del contratto e per un periodo idoneo ad assicurare la funzionalità e la regolare continuità del servizio.

Di conseguenza, visto l'art.1 co.32 *bis* della L.n.190/2012, va disposta la trasmissione di copia di tutti gli atti di causa e della presente sentenza all'Autorità Nazionale Anticorruzione per le determinazioni di sua competenza.

Le spese seguono la soccombenza ed, avuto riguardo all'attività espletata dalle parti, al valore della controversia, pari a quello dell'appalto di servizi in affidamento di € 1.902.745,22 stabilito nell'avviso esplorativo per il periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 30 aprile 2019, e considerati i parametri dello scaglione di riferimento del D.M. 55/2014, vanno liquidate a favore della ricorrente ed a carico della società controinteressata e dell'Amministrazione comunale nella misura di seguito indicata:

#### COMPENSI PROFESSIONALI

Fase di studio della controversia (rid.50%) € 2.409,99

Fase introduttiva del giudizio (rid.50%) € 1.479,15

Fase di trattazione € -

Fase decisionale (rid.50%) € -

Fase cautelare (rid.50%) € -

Totale compenso per fasi € 3.889,13

Rimborso forfettario 15,00% € 583,37

I.P.A. 4% € 178,90

base imponibile € 4.651,40

I.V.A. 22% € 1.023,31

Somma finale € 5.674,71

Le spese processuali vanno, invece, interamente compensate nei rapporti tra la ricorrente ed il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ragione dell'assorbimento dei motivi afferenti alla iscrizione della controinteressata nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

N. 00097/2019 REG.RIC.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati e condanna il Comune di Milazzo ad affidare l'appalto di servizi in questione alla ricorrente.

Condanna l'Amministrazione resistente e la società controinteressata, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla società ricorrente che liquida in € 5.674,71 a titolo di compensi professionali, ivi incluso rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Compensa interamente le spese processuali tra la ricorrente ed il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e di tutti gli atti di causa all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per gli adempimenti di sua competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE

Maurizio Antonio Pasquale Francola

IL PRESIDENTE



Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO


N. 01849/2019 REG.RIC.

**AVV. NAZARENO PERGOLIZZI**

Via Felice Bisazza, 14  
- 98122 MESSINA -  
Tel. 090.714099 - Fax 090.770228  
pec: nazarenopergolizzi@pec.giuffre.it



Publicato il 15/05/2020



N. 01014/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 01849/2019 REG.RIC.



**COPIA**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

**I l T r i b u n a l e A m m i n i s t r a t i v o R e g i o n a l e p e r l a S i c i l i a**

**s e z i o n e s t a c c a t a d i C a t a n i a ( S e z i o n e T e r z a )**

COMUNE DI MILAZZO  
Prot AP. Arrivo  
N. 0068256 del 22-10-2020

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1849 del 2019, proposto da Eco Impresa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;

*per l'accertamento*

dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo di provvedere dell'Amministrazione comunale intimata sulla istanza presentata dalla società ricorrente il 30 luglio 2019, per il rilascio di un permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 la dott.ssa Giuseppa



N. 01849/2019 REG.RIC.

Leggio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Riferisce parte ricorrente di avere presentato istanza al Comune di Milazzo, in data 11 ottobre 2018, per il rilascio di un permesso di costruire "per la costruzione di alloggi sociali in Milazzo Via Tommaso De Gregorio L.R. N° 457/1978" su un fondo in Contrada Ciantro, catastalmente censito al foglio 8, part. 946, ricadente in z.t.o. C2a (Espansione residenziale sud al centro urbano).

Con istanza assunta al protocollo del Comune di Milazzo il 30 luglio 2019 la società ricorrente, ad integrazione dell'istanza già presentata, chiedeva il rilascio di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28 -bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sempre "per la costruzione di alloggi sociali in Milazzo Via Tommaso De Gregorio L.R. N° 457/1978" sul medesimo fondo in Contrada Ciantro.


Il Comune, con nota in data 31 luglio 2019, ha rappresentato di non poter procedere all'istruttoria della pratica dovendo essere preventivamente localizzata l'area sulla quale era previsto l'intervento. Con nota protocollata in data 6 agosto 2019 la ricorrente ha trasmesso al Comune la richiesta di localizzazione dell'area unitamente alla documentazione di rito, ma il Comune non ha concluso il procedimento.

A fronte dell'inerzia del Comune di Milazzo la società ricorrente ha proposto il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, con il quale ha chiesto la declaratoria dell'illegittimità del silenzio così serbato dall'Amministrazione e dell'obbligo della stessa di provvedere.

Il Comune di Milazzo non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato, poiché il Comune di Milazzo è venuto meno all'obbligo di concludere il procedimento, che in generale scaturisce dall'art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.





REG.RIC.

Il giudizio camerale oggi codificato all'art. 31 C.P.A., finalizzato alla decisione dei ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione, è infatti legato alla previsione dell'art. 2, comma 1, della L. n. 241/90, il quale ha sancito l'obbligo per ogni Amministrazione, nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, di concluderlo "mediante l'adozione di un provvedimento espresso".

Vale a dire che, nelle fattispecie di silenzio, il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza di un obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza dell'interessato, a fronte di una sua posizione qualificata a chiedere un certo provvedimento.

Nello specifico, stante la conclamata inerzia dell'Amm.ne nel concludere il procedimento avviato con l'istanza della parte ricorrente, il ricorso risulta fondato, atteso che l'inerzia del Comune si risolve in una illegittima frustrazione delle aspettative della ricorrente stessa, che vanta un preciso interesse, giuridicamente rilevante, ad ottenere una pronuncia con la quale l'amministrazione, esercitando il potere attribuitole dalla legge, conceda oppure neghi il richiesto beneficio.



Poiché non risulta che il procedimento avviato si sia concluso, rileva allo stato la perdurante sussistenza del silenzio riguardante la specifica richiesta di parte ricorrente, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere a dare una definitiva risposta, positiva o negativa, all'istanza di che trattasi.

Conclusivamente, Il Comune di Milazzo dovrà concludere il procedimento entro 120 giorni dalla comunicazione, o notificazione a cura di parte, della presente decisione.

Il Collegio si riserva di nominare un Commissario ad acta, a spese dell'Amministrazione inadempiente, nell'ipotesi del protrarsi dell'inerzia amministrativa.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.





N. 01849/2019 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Milazzo di pronunciarsi, con formale e motivato provvedimento conclusivo, in ordine alla domanda proposta dalla parte ricorrente, nei modi e nei termini di cui in parte motiva.

Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente



Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore


Diego Spampinato, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
Giuseppa Leggio

**IL PRESIDENTE**  
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO





## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Privitera Alberto dipendente del Tar Sicilia sede di Catania, attesta, ai sensi dell'art 23 del CAD, che la sentenza N.1014/2020 riprodotta nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.


Si rilascia a richiesta dell' Avv.to Nazareno Pergolizzi


Per uso      notifica                  appello                  x consentito dalla legge

La presente copia si compone di complessivi n. 3 fogli, per complessive n. 5 facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.

Catania li 27/10/2020

Firma  
Sez. di Catania  
*Privitera Alberto*





TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA  
Sezione Staccata di Catania

Si spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la presente formula:

*“Repubblica Italiana. In nome della legge.*

*Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetta, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.*

A richiesta dell'Avv.to Nazareno Pergolizzi

E a favore di: Eco Impresa s.r.l.

Catania, *27-10-2020*

Il Direttore di Sezione.

Dot. Trozzo Maurizio

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA SICILIA**  
**SEZIONE DI CATANIA**

E' copia conforme all'originale che si rilascia a  
richiesta di Avv. NAZARENO PERGOLTI

per uso... COMPENSO ALLA CESSA

Si compone di n. 6 (SEI) fasciate

Catania, il 27-10-2020




BIRMA  
*Pirata Roberto*

**Avv. NAZAREN**  
Via Felice  
- 98122 N  
Tel. 090.714099  
pcc: nazarenopergo

**RELATA DI NOTIFICA:** Io sottoscritto Avv. Nazareno Pergolizzi, in base alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina rilasciata il 22 ottobre 2014, n. 231, previa iscrizione al n. 196 del mio cronologico, nell'interesse della **S.r.l. Eco Impresa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ho notificato copia conforme all'originale spedita in forma esecutiva della sentenza 15 maggio 2020, n. 1014, resa *inter partes* dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. staccata di Catania, Sez. III, a definizione del giudizio n. 1849/2019 R.G. contro il **Comune di Milazzo**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la **Casa comunale, Via Francesco Crispi, n. 1, 98057 Milazzo (ME)**, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78509829970-5 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.

IO PERGOLIZZI  
Bisazza, 14  
MESSINA -  
- Fax 090.770228  
nizzi@pec.giuffre.it

Avv. Nazareno Pergolizzi  




INVIO RACCOMANDATO:  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/1982  
(ATTO GIUDIZIARIO, VERBALE DI VIOLAZIONE  
DEL CODICE DELLA STRADA, ETC.)

INSERIRE INDIRIZZO MITTENTE

**Avv. NAZARENO PERGOLIZZI**  
Via Felice Bisazza, 14  
- 98122 MESSINA -  
Tel. 090.714099 - Fax 090.770228  
pec: nazarenopergolizzi@pec.giuffrc.it

N. cron. 196  
Ufficiale Giudiziario \_\_\_\_\_  
Notificante Avv. N. PERGOLIZZI  
Firma [Signature]  
Sigillo dell'ufficio \_\_\_\_\_



Postaraccomandata

Posteitaliane

20.10.2020 10.29  
Euro 010.65

ID0785008299705 98057  
37072 98123 MESSINA 4 (ME)



MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICA	
Destinatario	<input type="checkbox"/> Invio rifiutato
<input type="checkbox"/> Irreperibile	Indirizzo
<input type="checkbox"/> Deceduto	<input type="checkbox"/> Inesatto
<input type="checkbox"/> Sconosciuto	<input type="checkbox"/> Inesistente
<input type="checkbox"/> Trasferito	<input type="checkbox"/> Insufficiente
Data ..... / ..... / .....	
Firma .....	
PIEGO NON NOTIFICATO E C.A.D. INVIATA	
IL ..... / ..... / .....	
PIEGO NON RITIRATO ENTRO IL TERMINE	
DI SEI MESI E RESTITUITO AL MITTENTE	
IL ..... / ..... / .....	

AVVERTENZE - NON CONSEGNARE a persone manifestamente affette da malattie mentali o a persone di età inferiore a 14 anni. CONSEGNARE possibilmente al destinatario. Se è assente il destinatario, CONSEGNARE a (1) persona di famiglia convivente anche temporaneamente, (2) a persona addetta alla casa, o (3) a persona al servizio del destinatario, oppure IN MANOZZA di questa persona, al portiere dello stabile o a persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

INDICARE INDIRIZZO DESTINATARIO

COMUNE DI MILAZZO  
CASA COMUNALE VIA F. CRISPI, 1  
98057 MILAZZO (ME)

Prop. C.C.N. 14 del 19-2-2021

Comune di Milazzo protocollo in interno n. 0046545 del 27-05-2021

IMPERNO PROV. n. 291 del 21-04-2021

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO  
(Art. 49 comma 1 e 47 bis del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, li 13/04/2021

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Marcella Marcelli



Il Dirigente  
Dott. Michele Baciolo

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE  
(Art. 49, co. 1 e 47 bis del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, li 21-04-2021

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente F.L.  
Segretario Dott.ssa Andreina Mazzu'



# Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

## Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 123 del 27 Maggio 2021

Il giorno 27 del mese di Maggio 2021, alle ore 17:00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Milazzo nelle persone dei Sigg.ri

- \* Dott. Ginevra Fabio Michele - Presidente
- \* Dott. Franco Amata - Componente,
- \* Dott. Carmelo Marisca - Componente,

per esprimere il parere sul seguente argomento:

- Parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente per oggetto:

***“Debiti fuori bilancio 2019 – 2020 dell’importo di € 15.979,43 derivanti da spese di condanna derivanti da sentenze esecutive”.***

L’Organo di Revisione,

### Vista ed esaminata

la proposta di deliberazione n.13 del 19.04.2021 formulata dal Responsabile della I° Settore “Affari Generali – 2° Servizio Gestione Contenzioso”, prot. n.46873 del 27.05.2021 trasmessa a questo Collegio a mezzo pec del 27.05.2021, avente ad oggetto il riconoscimento, ai sensi

FR 1 A7 es


dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, di debiti fuori bilancio in favore delle sottoelencate ditte:

DESCRIZIONE DEL DEBITO	Importi da riconoscere
<b>Riconoscimento ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da sentenze esecutive</b>	
Soc. Cooperativa degli Angeli a r.l. – Sentenza TAR Catania n.548/2019 – R.G. n.401/2017	€ 3.568,24
Mediasud – Sentenza TAR Catania n.1259/2019	€ 3.218,24
Società agricola di mutuo soccorso "Piana di Milazzo" – Sentenza TAR Catania n.1909/2019	€ 1.759,12
Loveral s.r.l. – Sentenza TAR Catania n.209/2019 R.G. n.97/2019	€ 5.674,71
Eco Impresa s.r.l. – Sentenza TAR Catania n.1014/2020	€ 1.759,12
<b>Totale Debito da riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000,</b>	<b>€ 15.979,43</b>

**Preso atto che**

- In merito ai debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, con propria relazione sui debiti fuori bilancio 2021 - prot. n. 78348 del 26.11.2020, il Responsabile U.O. n.2 – 2° Servizio Gestione Contenzioso - I° Settore Affari Generali, ha comunicato, per l'esercizio 2021, l'esistenza di un debito fuori bilancio di € 15.979,43 così distinto:

DESCRIZIONE DEL DEBITO	Importi da riconoscere
<b>Riconoscimento ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da sentenze esecutive</b>	
Soc. Cooperativa degli Angeli a r.l. – Sentenza TAR Catania n.548/2019 – R.G. n.401/2017	€ 3.568,24
Mediasud – Sentenza TAR Catania n.1259/2019	€ 3.218,24
Società agricola di mutuo soccorso "Piana di Milazzo" – Sentenza TAR Catania n.1909/2019	€ 1.759,12
Loveral s.r.l. – Sentenza TAR Catania n.209/2019 R.G. n.97/2019	€ 5.674,71
Eco Impresa s.r.l. – Sentenza TAR Catania n.1014/2020	€ 1.759,12
<b>Totale Debito da riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000,</b>	<b>€ 15.979,43</b>

TH 2 

**Verificato che**

- in merito a tutti i debiti fuori bilancio come sopra elencati, la copertura finanziaria del debito fuori bilancio per € 15.979,43, di cui si propone il riconoscimento, è garantita tramite l'apposizione del vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2021 mediante l'impegno di competenza n.291 del 21.04.2021 di € 15.979,43 sul capitolo di Uscita n.520 - Codice di Bilancio: 01.02-1.03.02.99.002, denominato "Spese per liti arbitraggi e consulenze legali, risarcimento danni";

**Visto**

l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. n. 267/200, che prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

**Preso atto**

dell'attestazione del dirigente e rilevato che la spesa *de qua* rientra nelle fattispecie contemplata dall'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL;

**Visti**

i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione *de quo*:

- in ordine alla **regolarità tecnica** ed alla correttezza dell'azione amministrativa, dal Dirigente del I° Settore, Dott. Michele Bucolo, in data 13/04/2021;
- in ordine alla **regolarità contabile**, dal Responsabile del Settore Finanziario f.f, Dott.ssa Andreina Mazzù, in data 21/04/2021.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti, in relazione alla propria competenza ed ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) n.6, del D.Lgs n. 267/2000, esprime

**Parere favorevole**

al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 – comma 1 , lettera a) – del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, come sotto specificato:

DESCRIZIONE DEL DEBITO	Importi da riconoscere
Riconoscimento ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da sentenze esecutive	
Soc. Cooperativa degli Angeli a r.l. – Sentenza TAR Catania n.548/2019 – R.G. n.401/2017	€ 3.568,24
Mediasud – Sentenza TAR Catania n.1259/2019	€ 3.218,24
Società agricola di mutuo soccorso "Piana di Milazzo" – Sentenza TAR Catania n.1909/2019	€ 1.759,12
Loveral s.r.l. – Sentenza TAR Catania n.209/2019 R.G. n.97/2019	€ 5.674,71
Eco Impresa s.r.l. – Sentenza TAR Catania n.1014/2020	€ 1.759,12
<b>Totale Debito da riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000,</b>	<b>€ 15.979,43</b>


Si dà atto che la somma complessiva trova copertura finanziaria così come indicato nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale *de quo*.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ricorda agli uffici competenti di inviare alla Corte dei Conti competente gli atti relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Milazzo, 27 Maggio 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fabio Ginevra




---

Dott. Franco Amata



---

Dott. Carmelo Marisca



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale  
ANDRINA MAZZU'

IL PRESIDENTE  
ALESSANDRO OLIVA

Il Consigliere Anziano  
MARIO FRANCESCO SINDONI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 06/07/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

L'addetto all'Albo  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

**E DIVENUTA ESECUTIVA**

- il giorno \_\_\_\_\_, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.  Milazzo, li _____  Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____.  Milazzo, li _____  Il Responsabile dell'U.O. _____
---	--